



ISTITUTO COMPRENSIVO "C. SALUTATI-A. CAVALCANTI"



Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT)
C.F.: 81003470473- tel. 0572 - 32018
ptic81900g@istruzione.it – ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it

I.C.S. - "SALUTATI - CAVALCANTI"-BUGGIANO
Prot. 0001049 del 15/03/2024
II-10 (Uscita)

Agli atti
Al personale
Alle OO.SS. rappresentative territoriali

Allegati: n. 3

ATTO UNILATERALE

ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 75/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il d.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;

VISTO in particolare l'art. 11 del d.lgs. 75/2017 che ha novellato l'art. 40 comma 3-ter del d.lgs. 165/2001 come segue: *"Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata. può provvedere [...]";*

CONSIDERATO che l'R.S.U. di Istituto risulta decaduta;

CONSIDERATE le numerose convocazioni della parte sindacale andate deserte e specificate di seguito:

- Prot. n. 4578/23 del 06/12/2023 per il 9 gennaio 2024;

- Prot. n. 500/24 del 12/02/2024 per il 19 e in seconda convocazione il 23 febbraio 2024;
- Prot. n. 764/24 del 26/02/2024 per il 4 e in seconda convocazione il 7 marzo 2024;

COMUNICA

che, essendo ormai decorsi 45 giorni, ulteriormente prorogati di altri 20 dalla data del 09/01/2024 data di presentazione alla delegazione sindacale della proposta di contratto collettivo integrativo d'istituto, di competenza dello scrivente, non essendo stato raggiunto alcun accordo per assenza di qualunque parte sindacale alle riunioni sopra citate;

ADOTTA

in via unilaterale le determinazioni contenute negli atti allegati alla presente al fine di evitare che il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, in termini di organizzazione dell'Istituzione Scolastica, con ovvie ricadute anche nell'ambito didattico.

DISPONE

Che il presente atto sia inviato ai Revisori dei Conti, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria ed alla relazione illustrativa previste dalla legge, per espletare le procedure controllo di cui all'art. 40-*bis* del D.lgs. 165/2001 e all'art. 8, c. 8 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021. Superato positivamente tale controllo ovvero decorsi 15 giorni senza che i Revisori abbiano sollevato rilievi, il presente atto sarà inviata entro 5 giorni dalla data di validazione all'ARAN e al CNEL ai sensi dell'art. 8, c. 11 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021.

Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell'eventuale successiva sottoscrizione del contratto collettivo integrativo d'istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.

Si allegano al presente atto unilaterale:

- N. 3 allegati ripartizione economica M.O.F. 2023/2024:
 - Allegato A – Ripartizione M.O.F.;
 - Allegato B – Ripartizione docenti;
 - Allegato C - Ripartizioni A.T.A.

TITOLO PRIMO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 1 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 2 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale A.T.A.

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentita la DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A.T.A., costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di

assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentita la D.S.G.A. – può assegnare incarichi a personale A.T.A. di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO SECONDO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Art. 3 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale A.T.A.

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale A.T.A. al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le già menzionate fasce temporali sono i seguenti *ad esempio*:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;

- l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 4 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Tutto il personale scolastico ha diritto ad una mail di servizio fornita dall'Istituto con estensione "@istitutosalutaticavalcanti.it". Questa mail deve essere usata dall'Istituzione esclusivamente per comunicazioni di servizio.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi o circolari) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sulla bacheca elettronica, di norma, entro le ore 16.00. Se la pubblicazione fosse successiva a quest'orario si considera come orario di comunicazione le ore 7.30 del giorno lavorativo successivo;
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile, con la dicitura "comunicazione urgente".

Art. 5 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e A.T.A. sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato e sono finalizzate a rendere il servizio economico, efficiente e efficace.
2. Il personale A.T.A. non può rifiutarsi di utilizzare e formarsi riguardo le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione di cui l'istituto

intende dotarsi. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e A.T.A. e fa parte del monte orario della formazione di istituto.

3. Le riunioni degli organi collegiali o di sistema si svolgono come da regolamenti deliberati dagli OO.CC. Chi è deputato alla convocazione precisa sempre se la riunione è in presenza o da remoto e, nel caso, fornisce i partecipanti di credenziali di accesso alla piattaforma di istituto.

Art. 6 – Personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale

1. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale A.T.A., va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.1 unità di personale ausiliario per ogni plesso e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. Per assicurare tale presenza è possibile, in deroga all'assegnazione di sede di cui al contratto integrativo d'istituto e per il tempo strettamente di assemblea, lo spostamento del personale nel plesso in cui ci sia necessità di sorveglianza.
2. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dalla D.S.G.A. tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 7 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2023/2024 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 78 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021) erogato dal M.I.M.;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal M.I.M.;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, prot. n. 3841/23 del 16/10/2023, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della

contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 8 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per l'anno scolastico 2023/24 tali fondi sono indicati nell'allegato A.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 9 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 10 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano di attività del personale A.T.A. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 20.025,33 (80% del F.I.S.) e per le attività del personale A.T.A. € 5.006,33 (20% del F.I.S.). Si precisa che

tutti gli importi dei compensi citati in questo contratto sono da intendersi “lordo dipendente”.

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.

Art. 11 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e del Piano di formazione di Istituto, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il P.T.O.F.

Art. 12 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità individuate nel P.T.O.F. deliberato dal Consiglio d'istituto:
 - sulla base dell'art. 88 del C.C.N.L. del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come precisato nell'allegato B;
 - sulla base dell'art. 40 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e Ricerca 2018, il fondo d'istituto destinato al personale A.T.A. è ripartito come precisato nell'allegato C.

Art. 13 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. La professionalità del personale scolastico è valorizzata in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie previste per la valorizzazione del merito del solo personale docente per l'A.S. 2023/2024 corrispondono a € **9.749,75** di cui € 3.219,13 rappresentano economie vincolate al personale docente.

3. I criteri per l'individuazione dei docenti oggetto di valorizzazione sono legati agli obiettivi del P.T.O.F. e stabiliti dal Comitato di valutazione;

4. Si stabilisce che vengano valorizzati al massimo il 60% dei docenti dell'Istituto individuati in base agli obiettivi raggiunti misurati tramite un punteggio che permette di accedere a una delle fasce di seguito descritte.

5. Le fasce di retribuzione, legate al punteggio, di cui sopra, raggiunto sono tre:

1. Fascia 1 (≥ 100 punti) max 7 % dei docenti aventi diritto;

2. Fascia 2 (≥ 75 punti) max 9 % dei docenti aventi diritto;

3. Fascia 3 (almeno 40 punti) tra 84% e 100% dei docenti aventi diritto;

Se il numero dei docenti che hanno diritto alla valorizzazione sfiora le percentuali contrattate il D.S. assegna la valorizzazione ai docenti con i punteggi più alti. Se non si raggiunge la percentuale minima nella fascia 1 o fascia 2 questa aumenta il fondo della fascia 3. Se il numero complessivo di docenti che ha maturato il diritto alla valorizzazione non raggiunge il 60%, la quota non assegnata va a costituire economia per l'anno scolastico successivo vincolato all'ambito della valorizzazione del personale docente.

5. Alla fascia 1 viene assegnato il 20% dell'importo erogato escluse le economie vincolate al personale docente; alla fascia 2 viene assegnato il 40% dell'importo erogato escluse le economie vincolate al personale docente; alla fascia 3 viene assegnato il 40% dell'importo erogato escluse le economie vincolate al personale docente.

6. Le economie vincolate al personale docente che corrispondono a € 3.219,13 sono assegnate ai coordinatori di classe secondo i seguenti criteri oggettivi:

- n. alunni con disabilità c.3
- n. alunni con disabilità c.1
- n. alunni altro B.E.S., superiore a n.4
- classe numerosa, superiore a n. 25
- classe con esame conclusivo del I ciclo.

7. Le risorse finanziarie previste per la valorizzazione del merito del personale A.T.A. per l'A.S. 2023/2024 corrispondono a € 1.632,66.

I criteri per l'individuazione del personale A.T.A. oggetto di valorizzazione sono legati alle attività aggiuntive e agli incarichi specifici; il personale A.T.A., in base agli obiettivi raggiunti, matura un punteggio che permette di accedere a una delle fasce di seguito descritte.

8. Viene valorizzato il 75% del personale A.T.A.: fino a 3 amministrativi e almeno 7 collaboratori scolastici.

9. Le fasce sono:

1. Fascia 1: 1 amm. (≥ 20 punti) e 3 c.s. (≥ 30 punti) 60% del totale;
2. Fascia 2: fino a 2 amm. (≥ 15 punti) e almeno 4 c.s. (≥ 20 punti) 40% del totale;

Se il numero dei lavoratori che hanno diritto alla valorizzazione sfiora le percentuali contrattate si assegna la valorizzazione a quelli con i punteggi più alti. Se non si raggiunge la percentuale minima nella fascia 1 questa aumenta il fondo della fascia 2. Se il numero complessivo di lavoratori che ha maturato il diritto alla valorizzazione non raggiunge il 75% la quota non assegnata va a costituire economia per l'anno scolastico successivo vincolato all'ambito della valorizzazione del personale A.T.A.;

10. Alla fascia 1 viene assegnato il 60% dell'importo; alla fascia 2 viene assegnato il 40% dell'importo;

Art. 14 – Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
4. L'assegnazione del personale docente agli incarichi e alle attività del P.T.O.F., deliberati dal Collegio Docenti, è determinata dal Dirigente scolastico secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) competenze specifiche documentate;
 - b) disponibilità a svolgere l'attività.
5. Nell'assegnazione alle attività verrà garantito il coinvolgimento del maggior numero possibile di docenti disponibili, favorendo, se possibile, la rotazione negli incarichi, con lo scopo di migliorare il coinvolgimento individuale e la crescita professionale.
6. Gli incarichi da assegnare al personale A.T.A. e le attività aggiuntive sono individuate nel piano delle attività del personale A.T.A. Tutti gli incarichi sono finalizzati alla piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e al miglioramento dell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
7. L'assegnazione degli incarichi al personale non beneficiario della prima posizione economica sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri in ordine preferenziale:

- a) Ruolo ricoperto attinente alla mansione richiesta;
 - b) Attività di formazione attinente alla mansione richiesta;
 - c) Esigenze di servizio.
8. Allo stesso modo, tutte le altre attività retribuite con risorse contrattuali, saranno affidate previa disponibilità del personale e verificati i requisiti di formazione, competenza e abilità.

Art. 15 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale A.T.A.

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale A.T.A. rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate, a richiesta del personale coinvolto, con recuperi compensativi fino ad un massimo di giorni 8, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 16 – Incarichi specifici

1. Su proposta della D.S.G.A., il dirigente stabilisce, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54 del medesimo CCNL, da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono delineate nell'allegato C e assegnate secondo i seguenti criteri:
 - Disponibilità a ricoprire l'incarico;
 - Anni di permanenza in istituto;

- Incarico già ricoperto;
- Formazione/competenze specifiche;

TITOLO QUARTO – CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

1. A ricoprire il ruolo di R.L.S. per l'A.S. 2023/24 è confermato il sig. Domenico Cavaliere;
2. Al R.L.S. è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 18 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente atto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Si può anche ipotizzare un recupero circoscritto al sottoinsieme di attività in cui si è verificato lo sforamento, ma è più complicato individuare i confini dell'intervento. Da valutare caso per caso.

Art. 20 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 10% di quanto previsto inizialmente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Paone